



REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 2789 DEL 04/06/2025

Natura: CONVENZIONE

Oggetto: Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria. Gara n. 6951965. ADAPTA S.p.A.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria.

Gara n. 6951965

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA CALABRIA

L’Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ) il 18/01/1964, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della **Stazione Unica Appaltante**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, codice fiscale 02205340793, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «SUA»;

Dott. Angelo Lambiase, nato a Salerno il 01.09.1956, nella qualità di Presidente CDA e legale rappresentante, giusto atto di nomina del 04/07/2023, dell’impresa **ADAPTA S.p.A.** con sede legale in Pomezia, Via Pontina Vecchia Km 31,700 – codice fiscale 00426980587e partita IVA 00888921004, che agisce quale impresa aggiudicataria del lotto 3 per la procedura di gara avente ad oggetto “Procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento del Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitore».

Premettono che

con Decreto del Dirigente Generale del 29.12.2017 n. 15706, è stata indetta procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento del Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria;

Con Decreto del Dirigente Generale n. 1855 del 12/02/2025, a seguito dell’esperimento delle operazioni di gara, il servizio afferente al Lotto 3 è stato aggiudicato alla Ditta **ADAPTA S.p.A.** Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 DISPOSIZIONI APPLICABILI

L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dai suoi allegati, dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi; dalle norme del codice civile, dalle disposizioni normative concernenti l’oggetto specifico di tale contratto ivi comprese le norme tecniche e le prescrizioni delle Autorità competenti. Alla normativa citata si fa esplicito rinvio per quanto non contemplato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di lavanolo relativo al lotto 3, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico e disciplinare di gara, che si intendono integralmente riportati e trascritti nonché dalla documentazione fornita in sede di gara (Offerta Tecnica ed Offerta Economica).

ART. 3 DURATA

La presente convenzione ha durata di 24 mesi, durante la quale le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate al servizio devono aderirvi mediante ordinativi di fornitura la cui durata dovrà essere pari a 48 mesi.

Il valore dell'ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto ovvero di ridurre il servizio in quota parte in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere potranno, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della SUA, disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ART. 4 CORRISPETTIVI

In base all'offerta presentata dall'aggiudicatario, da intendersi qui integralmente recepita e che forma parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegata, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, corrisponderà, per l'effettuazione dei servizi oggetto della presente convenzione, relativamente al lotto3, la somma complessiva di € 4.850.922,44 IVA esclusa.

I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

ART. 5 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in considerazione degli obblighi assunti dall'aggiudicatario in forza della Convenzione, concludono i singoli contratti di fornitura con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende Sanitarie.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi di cui alla presente convenzione, che dovranno essere applicati a seguito dell'attivazione degli ordinativi di fornitura, verranno liquidati dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente previa presentazione di regolari fatture.

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data della ricezione delle fatture emesse dalla Ditta, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'art. 5 del presente contratto.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata si indica il seguente conto dedicato
Numero conto corrente: 000015765196 - Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO.

La Ditta si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la SUA indica che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) per il lotto 3 è 7336515BB1.

ART. 8 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

La Ditta si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e giuslavoristica,

derivanti da disposizioni normative o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità in merito.

La Ditta si obbliga altresì alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

ART. 9 PERSONALE DI SERVIZIO

L'aggiudicatario deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel Capitolato tecnico e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre l'aggiudicatario deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi una divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende sanitarie, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda sanitaria le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale dell'aggiudicatario deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale dell'aggiudicatario deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende sanitarie.

Le Aziende sanitarie hanno facoltà di richiedere all'aggiudicatario la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano ai suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento).

Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla L. 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende sanitarie da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. L'aggiudicatario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del capitolato tecnico e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle singole Aziende sanitarie.

ART. 10 PENALI

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del servizio, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le condizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Nello specifico:

- Per la mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico merceologiche offerte dal fornitore e a quanto previsto nei documenti di gara verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo;
- Per le imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc. verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni centro di utilizzo;
- Per il mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
- Per il mancato reintegro di divise verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro per divisa;
- Per il mancato reintegro di divise 118 verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro per divisa;
- Per il mancato reintegro articoli in TTR verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- Per la mancata sterilizzazione degli articoli in TTR verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni kit;
- Per il mancato ritiro di articoli sporchi verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- Per il mancato ritiro di articoli infetti verrà applicata una penale pari allo 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro

di utilizzo;

- Per il mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto nella documentazione di gara o dall'offerta del fornitore Fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
- Per disservizio nella gestione del guardaroba (es.: ritardata e/o ridotta scorta di articoli, mancata o ritardata apertura, ...) verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di disservizio;
- Per ritardata fornitura delle divise definitive al nuovo personale verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- Per ritardata fornitura delle divise del personale 118 verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- Per il mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
- Per il trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura a carrello;
- In tutti gli altri casi di disservizi documentati verrà applicata una penale fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

ART. 11 RECESSO

La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, la Regione può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

- b) assenza del personale addetto durante le fasce orarie previste;
- c) sospensione arbitraria del servizio da parte del fornitore;
- d) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate al fornitore superi il 10% dell'importo contrattuale;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del successivo articolo 10;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni;
- h) qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

ART. 13 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni medesime, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 14 SUBAPPALTO

Secondo disposizioni di legge.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

In caso di inadempimento da parte alla Ditta degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 FORO COMPETENTE

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione e comunque relative ai rapporti tra la Ditta e

l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Catanzaro.

ART. 17 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 18 NORMA FINALE

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto formato, stipulato in modalità elettronica, e redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici si compone, di 9 (nove) facciate, e viene riconosciuto dalle parti conforme alla loro volontà lo accettano, e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente

Per la SUA

Per l'operatore economico

Avv. Roberta Porcelli

Dott. Angelo Lambiase